

COMUNE DI RIO SALICETO
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE TASSA
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 73 in data 21/12/1994

Modificato con Delibere Consiglieri:

- n° 69 del 30/10/1995
- n° 85 del 16/11/1996
- n° 100 del 23/12/1996
- n° 102 del 29/12/1997
- n° 4 del 22/01/1998
- n° 114 del 17/12/1998
- n° 9 del 21/02/2000
- n° 105 del 19/12/2000
- n° 55 del 05/11/2001
- n° 63 del 16/12/2002
- n° 9 del 17/02/2003
- n° 57 del 24/11/2003

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

- art. 1 istituzione della tassa
- art. 2 contenuto del regolamento
- art. 3 servizio di nettezza urbana
- art. 4 presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- art. 5 esclusioni dalla tassa
- art. 6 ulteriori ipotesi di non tassabilità
- art. 7 commisurazione della tassa
- art. 8 applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

Capo II - Criteri di determinazione delle tariffe unitarie e dei relativi meccanismi di quantificazione

- art. 9 definizioni
- art. 10 modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica
- art. 11 modalità di revisione dei coefficienti di qualità
- art. 12 modalità di determinazione delle tariffe unitarie

Capo III - Classificazione delle categorie e sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione qualitativa e quantitativa dei rifiuti

- art. 13 modalità di definizione delle classi di contribuenza
- art. 14 classificazione dei locali e delle aree tassabili

Capo IV - Agevolazioni e riduzioni di superfici e di tariffe

- art. 15 agevolazioni speciali
- art. 16 tariffe per particolari condizioni d'uso

Capo V - Disciplina della tassa giornaliera di smaltimento

- art. 17 tassa giornaliera di smaltimento

Capo VI - Procedure e sanzioni

- art. 18 denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione
- art. 19 mezzi di controllo
- art. 20 sanzioni
- art. 21 accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso
- art. 22 entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

1) Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'art. 39 della L. 22/02/94 n.146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs. 15/11/93 n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

Art. 2 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 3 - SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1) Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 10/09/82 n.915 in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc...).

Art. 4 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1) L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2) Abrogato.

3) In particolare la tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc...) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune .

4) Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore della attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata .

Art. 5 - ESCLUSIONI DALLA TASSA

1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m 1,50;
- c) i locali e le aree degli impianti sportivi riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.....
- d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- f) edifici o loro parti adibiti al culto nonchè i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
- g) unità immobiliari i cui occupanti hanno acquisito la residenza o la dimora presso una Casa di Riposo o struttura analoga e che non risultano di fatto utilizzate.

2) Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
- c) sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C. che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano parti comuni in via esclusiva;
- d) le aree a verde.

Art. 6 - ULTERIORI IPOTESI DI NON TASSABILITA'

1) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2) Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE %
Laboratori fotografici	15
Autocarrozzerie	30
Autofficine per riparazione veicoli	30
Autofficine di elettrauto	30
Distributori di carburante	10
Lavanderie e tintorie	10
Verniciatura-Galvanotecnici-Fonderie	20
Macellerie	30
Case di Riposo e strutture di ricovero analoghe	15
Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L.833/1978), veterinari	15
Carpenterie, Officine metalmeccaniche, Tornerie	30

Art. 7 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

- 1) La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo le tariffe deliberate.
- 2) Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
- 3) La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

Art. 8 - APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1) L'area di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni e assimilati è definita dall'art. 13 del Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22/01/1998 e modificabile così come previsto dall'art. 15 del medesimo regolamento con ordinanza del Sindaco. Il Servizio è attualmente garantito in regime di privativa su tutto il territorio comunale.
- 2) A) La tassa è dovuta per intero all'interno dell'area di espletamento del servizio.
B) La tassa è applicata per intero anche nelle zone che non rientrano nell'area di espletamento del servizio, quando di fatto detto servizio è comunque attuato.
- 3) Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 40%, con arrotondamento al centesimo di euro della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata ovvero di fatto servita non supera i 700 m.
 - b) in misura pari al 30%, con arrotondamento al centesimo di euro della tariffa, se la suddetta distanza supera i 700 m.
- 4) Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed all'Ufficio Tributi del Comune. Dalla data di diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
- 5) In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza

massima di collocazione dei contenitori, la tariffa è determinata con le modalità previste dal comma 3 del presente articolo. Per quanto concerne la capacità minima che gli stessi debbono assicurare o la frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa con arrotondamento al centesimo di euro.

- 6) Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando la distanza e la capacità minima dei contenitori si discostano di oltre un quarto dai limiti previsti, e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

CAPO II

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E DEI RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

ART. 9 – DEFINIZIONI

- 1) Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

- a) Coefficiente di produttività specifica (Kd)

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione per anno di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq, propria delle singole attività e/o di gruppi di attività omogenee per le caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

I coefficienti di produttività specifica indicano le diverse potenzialità quantitative di produzione dei rifiuti, delle varie attività svolte sulle superfici tassabili.

- b) Coefficiente medio di Produttività (Qpm)

Per coefficiente medio di produttività si intende il rapporto tra il quantitativo totale dei rifiuti annualmente consegnato al pubblico servizio di raccolta, e il totale delle superfici iscritte nei ruoli della tassa di cui al presente regolamento.

Il coefficiente medio di produttività espresso in Kg/mq, indica quindi la quantità in Kg che mediamente viene prodotta in un anno su ogni mq di superficie tassabile.

- c) Indice di produttività specifica (IPS)

Per indice di produttività specifica si intende il rapporto tra ogni singolo COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA e il COEFFICIENTE MEDIO DI

PRODUTTIVITA' (Qpm). Esso sta quindi ad indicare di quanto la potenzialità produttiva di rifiuti di ogni singola attività o di gruppi di attività omogenee si differenzia dalla produttività media.

d) Costo convenzionale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani (c)

Per costo convenzionale del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e al numero, compreso tra 0.5 e 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale. Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto della tassa RSU.

e) Tariffa media convenzionale (TM)

Per tariffa media convenzionale "TM" si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio "C" e la superficie totale "ST" dei locali e delle aree iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula: $TM=C/ST$.

f) Coefficiente di qualità (Kq)

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore "Kq" rappresentato da un numero puro compreso tra 0,6 e 1,6 da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza; ciò al fine di tenere conto non solo della diversa potenzialità di produzione quantitativa, ma anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenori di frequenza organica, pezzatura media, ecc..) significativa ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

Nell'assegnazione ad ogni classe del valore del coefficiente di qualità "Kq" si tiene conto quindi del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, dello smaltimento dei rifiuti derivanti dalla classe considerata, smaltimento considerato nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo.

ART. 10 – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

- 1) I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto e indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno decennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.
- 2) In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

- a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio economico;
 - b) quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri Enti o istituti Pubblici di ricerca.
- 3) I coefficienti di produttività specifica potranno essere ridefiniti anche annualmente, in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al presente articolo, con eventuale conseguente scomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza.

ART. 11 – MODALITA' DI REVISIONE DEI COEFFICIENTI DI QUALITA'

La revisione dei coefficienti di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe, è da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento definitivo, ovvero in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite in sede di impianto del meccanismo tariffario che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti.

ART. 12 – MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE

Le tariffe unitarie, espresse in euro al mq, per ciascuna delle classi individuate, vengono determinate nel successivo art. 14, con la seguente formula, con arrotondamento ai millesimi di euro:

$$T = T_m \times K_q \times IPS$$

In cui T è la tariffa unitaria da determinare per ogni classe; T_m è la tariffa di cui al punto E dell'art. 9 del presente regolamento; K_q è il coefficiente di qualità di cui al punto F dell'art. 9 del presente regolamento; IPS è l'indice di produttività specifica di cui al punto C dell'art. 9 del presente regolamento.

CAPO III
CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE QUALIQUANTITATIVA DEI RIFIUTI

Art. 13 – MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

- 1) La formazione delle classi ed eventuali sottoclassi di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti di produttività specifica (IPS) simili, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche dei rifiuti da esse prodotti.
- 2) Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate, si applicano criteri di analogia con le attività già inserite.
- 2 BIS) Nel caso in cui nella medesima utenza non domestica siano presenti locali destinati ad attività tra loro diverse, l'attribuzione della categoria sarà definita sulla base dell'attività prevalente.
- 3) Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate è quindi caratterizzata:
 - a) da un proprio valore (IPS) di coefficiente di produttività specifica,
 - b) da un proprio valore (Kq) di coefficiente di qualità.

ART. 14 – CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

CATEGORIA	TIPO DI ESERCIZIO
1	ABITAZIONI CIVILI
2	ABITAZIONI DI COLTIVATORI AGRICOLI POSTE DIRETTAMENTE SUL FONDO COLTIVATO
3	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI CULTURALI, POLITICHE, SPORTIVE, DI VOLONTARIATO
4	CINEMATOGRAFI E TEATRI
5	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
6	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
7	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
8	ALBERGHI CON RISTORANTE
9	ALBERGHI SENZA RISTORANTE
10	CASE DI RIPOSO, COLLEGI E CONVITTI
11	OSPEDALI E CASE DI CURA

12	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, BANCHE
13	ATTIVITA' COMMERCIALI PER LA VENDITA DI BENI NON ALIMENTARI NON ALTRIMENTI SPECIFICATI
14	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
15	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
16	CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI E INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
18	PUBBLICI ESERCIZI DI CLASSE A (RISTORANTI, PIZZERIE, ECC.)
19	BAR, CAFFE', PASTICCERIE
20	ATTIVITA' COMMERCIALI PER LA VENDITA DI BENI ALIMENTARI, FIORI E PIANTE
21	SUPERMERCATI E IPERMERCATI PER LA VENDITA DI GENERI MISTI
22	DISCOTECHES, NIGHT CLUB

CAPO IV

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE

Art. 15 - AGEVOLAZIONI SPECIALI

1) In applicazione dell'art.67 del D.Lgs. 15/11/93 n.507 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

- a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Servizio Sociale;
- b) riduzione del 50% della tariffa per i nuclei famigliari (come risultanti dallo Stato di Famiglia alla data di presentazione della domanda) composti da uno o più componenti pensionati, tutti di età superiore ai 65 anni con reddito calcolato ai fini ISEE da determinare annualmente con apposita delibera di Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione, restano in vigore i limiti dell'anno precedente.
- c) riduzione del 20% della tariffa per le utenze civili che praticano direttamente il compostaggio.
- d) esenzione totale per i locali delle istituzioni scolastiche alle cui spese di funzionamento prevede per legge il Comune e per le Scuole private convenzionate con il Comune. L'esenzione viene applicata a condizione che

venga praticata attivamente la raccolta differenziata della carta e/o della frazione umida. L'esonero della tassa è concesso in considerazione dell'interesse della collettività all'adeguato svolgimento dell'attività scolastica che potrebbe risultare compromessa dalla pesante influenza nei bilanci delle scuole del prelievo tributario.

e) esenzione totale per i locali di proprietà comunale (esclusi quelli dati in locazione) destinati a compiti istituzionali o a pubblici servizi.

- 2) Le riduzioni di cui al punto b) sono concesse su domanda dell'interessato presentata su appositi moduli predisposti dal Comune e a condizione che dimostri di averne diritto.
- 3) Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione o le riduzioni. Allorchè queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.76 del D.Lgs. n. 507/93.
- 4) Le agevolazioni di cui al presente articolo 15 sono iscritte in Bilancio, a decorrere dall'esercizio 1995, come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
- 5) Abrogato.

ART. 16 – TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

- 1) Le superfici riguardanti le aree operative sono tassabili al 100%
- 2) La tariffa unitaria della tassa è ridotta di un importo pari al 20% con arrotondamento al millesimo di euro nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante effettivo e che risulti tale anche da Stato di Famiglia all'atto di presentazione della domanda;
 - b) abitazioni tenute a disposizione e con utenze collegate, nelle quali nessuno risulta avere residenza. A tal proposito l'intestatario della Tassa dovrà indicare nella denuncia di variazione l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, indicando inoltre di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamenti del Comune;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

- d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - e) abitazioni ammobiliate e con utenze collegate, i cui occupanti siano deceduti, e che non risultino utilizzate, come dimostrato dalla dichiarazione che gli eredi dovranno far pervenire all'Ufficio Tributi unitamente alla Denuncia di cambio intestazione Tassa.
- 3) Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66 comma 6 D.Lgs. n. 507/1993;
 - 4) In sede di prima applicazione la riduzione di cui al punto a) del comma 2 per l'anno 1996 sarà concessa automaticamente dal Comune ai residenti che saranno nella condizione richiesta dalla legge alla data del 31 dicembre 1995.
 - 5) Per le attività artigianali, commerciali e produttive, è previsto un coefficiente di riduzione della tassa, proporzionale alla quantità di rifiuti urbani od assimilati, che il produttore, mediante attestazione, comprova di avere avviato al recupero.

A questo proposito, si stabilisce che:

- 1) la riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 60% della tassa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata alla quantità risultante dall'applicazione alla superficie aziendale dei coefficienti di produzione per la specifica categoria, secondo il seguente sistema:

$$kr = Q / S \times kd$$

se $kr \geq 1$, la riduzione è pari al 60% della Tassa;

se $kr < 1$, la riduzione è pari al 60% della Tassa moltiplicato per il kr .

Dove:

Kr = coefficiente di riduzione Tassa;

Q = quantità di rifiuti avviata al recupero, espressa in Kg;

S = superficie aziendale al netto della superficie ove vengono eventualmente prodotti rifiuti speciali per qualità (vedi art.6), espressa in mq;

kd = coefficiente di produttività specifica dei rifiuti della categoria espresso in Kg/mq.

- 2) nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperabili, conferiti al servizio pubblico tramite i contenitori stradali o il centro di raccolta differenziata (stazione ecologica attrezzata) o qualsiasi altro strumento o modalità che venga in futuro istituito.

- 3) gli interessati sono tenuti a produrre al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi di legge¹, attestante la quantità totale dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti;

CAPO V

DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Art.17 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- 1) E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/93 apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
- 2) E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%.
- 4) L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP).
- 5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale (Polizia Municipale). In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
- 5 bis) Non si procede alla riscossione della Tassa Giornaliera di Smaltimento per importi inferiori a euro 5,00
- 6) Per l'accertamento, il contezioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.
- 7) La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di :
 - a) occupazione per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora.

¹ D.P.R. 28/12/2000 n. 445

- b) occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

CAPO VI PROCEDURE E SANZIONI

Art.18 - DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

1) I soggetti indicati nell'art.63 del D.Lgs. 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 Gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art.70 del citato decreto legislativo.

2) L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influenza sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3) In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la domanda stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è presentata.

Art.19 - MEZZI DI CONTROLLO

1) Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e determinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.L.gs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del D.Lgs. stesso.

2) Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art.20 - SANZIONI

1) Per le violazioni previste dall'art.76 del D.Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate.

Art.21 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

1) La riscossione della tassa è effettuata nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge d'imposta. Possono essere stipulate convenzioni con il Concessionario in ordine a modalità di riscossione complementari, i cui contenuti e limiti sono deliberati dal Consiglio Comunale.

2) I rimborsi spettanti sono disposti nei termini indicati dall'art.75 del D.Lgs. 507/93 e dall'art.20 del Regolamento Generale delle Entrate tributarie Comunali.

3) La variazione dell'ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

4) Il contenzioso, fino all'insediamento degli speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.Lgs. 31/12/1992 n.546, è disciplinato dall'art.63 del D.P.R. 28/01/88 n.43 e dall'art.20 del D.P.R. 26/10/72 n.638 e successive modificazioni.

Art.22 - ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria dalle previgenti norme, come previsto dall'art. 79, così come modificato dall'art. 20 del D.L. 08/09/94, n.530 reiterato con D.L. 07/11/94 n.619 e 80 del D.Lgs. 507/93 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.